



**«RIFLESSIONI IN PILLOLE»  
SULL'OBBLIGO VACCINALE DEGLI  
OPERATORI SANITARI**

**LABOUR CONSULTING SRLTP**  
Consulenti del Lavoro

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia  
Via Pier Carlo Cadoppi, 14  
42124 REGGIO EMILIA (RE)                      Borgo della Salnitrara, 3  
43121 PARMA (PR)  
[www.labourconsulting.com](http://www.labourconsulting.com)

Dott. M. Marmioli

OBBLIGO VACCINALE DEL FARMACISTA - UNA NORMA «TIMIDA» CON ANCORA MOLTI  
DUBBI.

2



## OBBLIGO VACCINALE

### In cosa consiste. Il Testo di legge definitivo approvato alla Camera.

Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, è convertito in legge **con modificazioni essendo stato** votato alla Camera il 25.5.2021 (la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

In attesa della pubblicazione, ci soffermeremo **sui principi ispiratori** e sugli **artt. 3 (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2), 3 bis (nuovo - Disposizioni in materia di responsabilità medica) e 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)** della legge di conversione.

## OBBLIGO VACCINALE

### La durata dell'obbligo vaccinale.

L'obbligo vale sino alla completa attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini previsto dall'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e comunque non oltre **il 31 dicembre 2021**.

## OBBLIGO VACCINALE

### I principi ispiratori e le tutele (art. 4 c. 1 Dl 44 convertito).

La vaccinazione è requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Parliamo di:

- **esercenti le professioni sanitarie;**
- **operatori di interesse sanitario che** svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e studi professionali.

La finalità è di diversa natura essendo indirizzata **alla tutela della salute pubblica, alla tutela della salute degli operatori sanitari (oggi op. di interesse sanitario)** ma anche di **mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.**

## OBBLIGO VACCINALE

### Le professioni sanitarie e i dubbi (i requisiti soggettivi, oggettivi).

L'elenco è corposo con oltre **trenta professioni sanitarie** (che vanno dal medico chirurgo, al farmacista, all'odontoiatra, al veterinario, allo psicologo, all'infermiere, all'ostetrica, al tecnico di radiologia, al fisioterapista, all'addetto di laboratorio, ecc.) e **poche di interesse sanitario** (ex articolo 1 della Legge n. 43/2006 - assistente alla poltrona, operatore socio sanitario, massofisioterapista, ecc.).

??? Rimangono escluse inspiegabilmente le professioni ausiliarie, come l'odontotecnico, che operino in strutture sanitarie.

Queste professioni devono essere **svolte in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali** (si intende medici).

??? Rimane quindi il dubbio per chi, come i medici del lavoro, decidano di operare solo presso le aziende.

## OBBLIGO VACCINALE

### **Le professioni sanitarie e i dubbi (i requisiti soggettivi, oggettivi).**

Alla luce della combinazione dei predetti requisiti soggettivi ed oggettivi nessun obbligo è dunque previsto per chi pur lavorando nell'ambito di "strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali", "farmacie, parafarmacie e studi professionali" non appartiene ad una delle categorie interessate (non è un "sanitario") o a chi, anche se "sanitario", lavora in contesti diversi da quelli previsti dal decreto

Inoltre l'obbligo vaccinale opera solo per gli addetti a prestazioni o mansioni "che implicano contatti interpersonali o comportino, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid.

?? E' ragionevole ritenere che sia escluso dall'obbligo di vaccinazione, ad esempio, un impiegato addetto allo sportello di un ospedale, un commesso di una farmacia, un ottico che lavori all'interno di un esercizio commerciale .. ecc.

## OBBLIGO VACCINALE

**La procedura.** I compiti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali.

Dal punto di vista operativo, l'attuazione del piano è a carico **delle regioni e delle province autonome nonché delle ASL (o AST / AUSL).**



### STEP 1

**Trasmissione elenchi da parte degli Ordini professionali e dei datori di lavoro** (per le professioni di interesse sanitario) **alle Regioni e Province Autonome** (termine scaduto il 6.4.2021 - Il superamento del termine non è sanzionato) in cui gli ordini hanno sede.

Gli elenchi vanno inviati evidenziando la residenza. Per gli operatori sanitari invece va considerato il territorio in cui operano i medesimi dipendenti (???).



## OBBLIGO VACCINALE

**La procedura.** I compiti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali.

### STEP 2

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi, le regioni e le province autonome, **verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi e ove i soggetti non risultino vaccinati o aver richiesto di esserlo** (con le modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto), la regione o la provincia autonoma, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di **residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.**

### STEP 3

L'ASL di residenza, ricevuta la segnalazione, invita l'interessato a produrre, **entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante:

- 1) l'effettuazione della vaccinazione;
- 2) l'omissione / esenzione o il differimento della stessa;
- 3) la presentazione della richiesta di vaccinazione;
- 4) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.



## OBBLIGO VACCINALE

**La procedura.** I compiti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali.

### STEP 4

Superati i 5 giorni, nel caso che i destinatari dell'invito non provvedano a quanto richiesto, le Asl "senza ritardo", **li invitano formalmente a sottoporsi alla somministrazione del vaccino** anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini per l'adempimento. I destinatari, entro 3 giorni dall'avvenuta vaccinazione la dovranno documentare all'ASL.

### STEP 5

Decorso inutilmente il termine per l'effettuazione della vaccinazione (le ASL indicano le modalità e i termini per l'adempimento) o i 3 giorni dall'avvenuta vaccinazione per l'invio della documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'ASL competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, **ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza**".



## OBBLIGO VACCINALE

**La procedura. I compiti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali.**

### STEP 6

L'iter procedimentale previsto dal D.L. n. 44/2021 per l'onere vaccinale del personale sanitario può concludersi quindi fisiologicamente con:

- 1) la vaccinazione del personale interessato;
- 2) con l'accertamento del diritto all'esenzione (attenzione alla disciplina relativa ai c.d. "lavoratori fragili" (art. 26, commi 2 e 2-bis D.L. n. 18/2020);
- 3) con il rifiuto. A quest'ultima ipotesi la norma equipara il silenzio dell'interessato.

Con l'adozione dell'atto di accertamento **"le Asl determinano la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni "che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.**



## OBBLIGO VACCINALE

**La procedura. I compiti delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie locali.**

### STEP 7

L'interessato è quindi sospeso e non può prestare la propria attività libero professionale / autonoma o dipendente che implichi contatti interpersonali o comporti il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Del resto è l'Ordine Professionale (c. 7) che comunica immediatamente all'interessato la sospensione (così avallando e rafforzando il provvedimento amministrativo).

### STEP 8

E' comunque **il datore di lavoro ad essere chiamato in causa** al fine di garantire comunque dell'ambiente di lavoro, la protezione dei pazienti e l'operatività dei servizi sanitari.



Il DDL ricevuta la comunicazione di cui al comma 6 dall'ASL, adibisce il lavoratore, ove possibile, a **mansioni, anche inferiori**, diverse da quelle soggette all'obbligo vaccinale (adeguando la retribuzione) oppure ove l'assegnazione a mansioni diverse non sia possibile, **può rinunciare alla prestazione e trattenere la retribuzione durante la sospensione** (oppure concordare ferie). La sospensione rimane efficace sino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, al più tardi, sino al 31.12.2021.

## OBBLIGO VACCINALE

### Alcune considerazioni e criticità.

- **I termini** indicati alla procedura, non sembrano perentori (non essendo sanzionati);
- Il **rifiuto del vaccino non è sanzionato** (ci si potrà al più riferire al codice deontologico degli ordini) e l'accertamento del «silenzio dissenso» complica la posizione datoriale;
- rimane **onere (e rischio) del datore di lavoro, individuare mansioni alternative compatibili**, anche inferiori, che non implicino rischi di diffusione del contagio nonché, l'eventuale sospensione della prestazione lavorativa e della retribuzione;
- **manca un obbligo per gli studenti** in medicina e di odontoiatria, agli allievi infermieri e a chiunque altro operi negli ambienti considerati dal decreto, svolgendo attività analoghe a quelle dei sanitari, ma senza essere ancora in possesso della qualifica;
- il datore di lavoro può chiedere **il certificato vaccinale in fase di assunzione?**

## OBBLIGO VACCINALE

### Le prime sentenze sul rifiuto del vaccino da parte degli operatori sanitari.

Il Tribunale di Belluno\*\*, con una ordinanza cautelare del 19 marzo 2021, ha considerato legittimo il collocamento forzato in ferie degli operatori socio-sanitari di due RSA che avevano rifiutato di sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Il Tribunale di Belluno esprime due statuizioni interessanti, laddove qualifica processualmente come vero e proprio “notorio”, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. **il fatto dell’efficacia del vaccino nell’impedire l’evoluzione della patologia causata dal Covid**, ritenendo conseguentemente “evidente” il rischio per i lavoratori di essere contagiati; **di qui la violazione l’obbligo di cui all’art. 2087 da parte del datore di lavoro che non abbia disposto il loro allontanamento dal servizio.**

\*\* Ordinanza 19 marzo 2021, n. 12 - Tutela delle condizioni di lavoro - Struttura sanitaria (RSA) - Profilassi vaccinale immunizzante contro il Covid-19 - Obbligo vaccinale - Indisponibilità degli operatori socio sanitari a sottoporsi alla profilassi vaccinale - Dichiarazione di inidoneità al servizio - Sospensione dal servizio – Sussistenza

La Corte Cost. con la sentenza n. 5/18 (ATTUALISSIMA) ha ricordato come l’obbligo delle vaccinazioni non contrasta con l’articolo 32 Costituzione, ricordando che «la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell’affermare che l’articolo 32 Costituzione postula il necessario temperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività».

## Lo scudo penale per i vaccinatori – cenni e prime considerazioni

### Articolo 3. (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

## Lo scudo penale per i vaccinatori – cenni e prime considerazioni

**Articolo 3 bis. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).**

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.



## Lo scudo penale per i vaccinatori – cenni e prime considerazioni

### Art. 589 cp.

Chiunque cagiona per **colpa** la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.  
Commi 2 (..) 3 (..) omissis

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici(5).

### Art. 590 cp. (commi 3 e 4 omissis)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

## Lo scudo penale per i vaccinatori – cenni e prime considerazioni

Nella Relazione Illustrativa del DL 44, si legge che: **“La norma introdotta mira a assicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione”**. Anche la NL di Farmacista33 del 26,5,21 così riporta: *«introdurre una norma così formulata sembra indice della necessità, da più parti avvertita, di scongiurare pericolose iniziative giudiziarie che possano in seguito rivelarsi affrettate o, ancor peggio, meramente pretestuose»*. Secondo quanto indicato all'art. 3 del D.L. n. 44/2021 oggi rafforzato dall'art. 3bis della legge di conversione, **la punibilità a titolo di omicidio colposo o lesioni colpose verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino anti Covid 19** è esclusa quando: **«l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio»** e le condotte **NON siano connotate da «colpa grave»**.

Si dovranno pertanto valutare sia le regole relative all'aspetto “clinico” del vaccino (posologia, modalità di conservazione e somministrazione, controindicazioni, avvertenze e precauzioni d'uso) quanto le prescrizioni di tipo “organizzativo” (gruppi target della vaccinazione, priorità di somministrazione, modalità di manifestazione del consenso).

Secondo autorevole dottrina (Dott. Paolo Piras - Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Sassari) sembrerebbero esclusi dall'ambito di operatività dell'art. 3 del D.L. n. 44/2021 *“i rischi da somministrazione scorretta, ad es., non preceduta da un'accurata **raccolta anamnestica**, che avrebbe rivelato controindicazione. La somministrazione seguita da consigli scorretti, ad es., per contrastare l'elevata febbre post vaccino si consiglia di superare il dosaggio di un grammo di Tachipirina anche in un'unica soluzione, con successivi danni epatotossici. Si prescrive a paziente ulceroso un farmaco antinfiammatorio non steroideo per mitigare i dolori muscolari post vaccino, senza associazione di farmaco inibitore di pompa protonica, con successiva emorragia gastrica”*. Si noti, inoltre, che la norma in esame non circoscrive la punibilità dell'operatore sanitario ad una condotta di somministrazione del vaccino caratterizzata dalla sola colpa grave, ma inibisce qualunque «rimprovero» senza alcuna gradazione di colpa.

Per fondare una **responsabilità penale colposa (in particolare grave)** è necessario accertare la sussistenza del nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso, la violazione di una regola cautelare, generica (imperizia, negligenza o imprudenza) ovvero specifica e se il soggetto agente, quindi l'operatore sanitario che somministra il vaccino, era in grado di prevedere lo sviluppo causale, attivandosi per evitarlo.

## Spazio al confronto ed alle domande



Le riflessioni presenti nel materiale sono frutto dello studio delle fonti in particolare amministrative e dottrinali oggi disponibili e della ridotta produzione giurisprudenziale rinvenibile. Si suggerisce pertanto di valutare sempre, con i propri consulenti e legali di fiducia, i vari aspetti collegati all'obbligo vaccinale ed agli altri temi qui trattati.

## OBBLIGO VACCINALE

### Riferimenti bibliografici principali.

FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO - APPROFONDIMENTO DEL 08/04/2021

Cosa c'è (e cosa manca) nel decreto sull'obbligo vaccinale per medici e Infermieri – di Giuseppe Pellacani – 1.4.2021

Dei vaccini e delle «pene» per gli operatori sanitari. Prime osservazioni sul D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. n. 79 del 1° aprile 2021) - V. A. Poso - 10 aprile 2021

Dott. Paolo Piras (Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Sassari) sulla rivista giuridica online "Sistema Penale".

La vaccinazione contro il Coronavirus (SARS-CoV-2) negli ambienti di lavoro tra norme generali in tema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza, disciplina emergenziale per la pandemia COVID-19 e prospettive di intervento del legislatore - di Giuseppe Pellacani – Lavoro Diritti Europa 1/2021.

Guida al Lavoro - 23.4.2021 - n. 18, pag. 20-42 - Covid-19, l'obbligo di vaccinazione è legge di Scofferi Mario, Luciano Vella